

Tabella 49 - Avviamenti lavorativi donne disabili (escluse ex art. 18) presso aziende non soggette all'obbligo ex Legge 68/99 dal 1 gennaio al 31 dicembre (art.3) Annualità 2008-2009 (v. ass. e val. %)

Tipologia avviamento	Area geografica	2008			2009		
		Avviamenti (u+d) (v.a)	% donne (su rispondenti)	% prov. non risp su quota donne	Avviamenti (u+d) (v.a)	% donne (su rispondenti)	% prov. non risp. su quota donne
RICHIESTA NOMINATIVA	NORD OVEST	434	38,7	4,2	470	41,7	4,2
	NORD EST	247	39,7	40,9	166	36,7	22,7
	CENTRO	104	35,6	4,8	99	36,7	9,1
	SUD E ISOLE	348	35,9	7,5	342	29,0	7,5
	ITALIA	1.133	37,8	13,1	1.077	36,6	10,2
CONVENZIONE DI PROGRAMMA	NORD OVEST	283	34,3	4,2	181	33,1	4,2
	NORD EST	142	42,3	40,9	89	48,3	22,7
	CENTRO	167	47,9	4,8	223	44,8	4,5
	SUD E ISOLE	251	35,9	5	187	32,9	7,5
	ITALIA	843	38,9	12,1	680	39,1	9,3
CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE	NORD OVEST	23	31,6	4,2	52	40,4	4,2
	NORD EST	13	27,8	40,9	45	48,9	22,7
	CENTRO	20	47,9	4,8	102	38,2	9,1
	SUD E ISOLE	38	44,4	7,5	13	53,8	10,0
	ITALIA	94	40,7	13,1	212	42,0	11,1
CONVENZIONE ART. 12	NORD OVEST	0	-	4,2	0	-	4,2
	NORD EST	0	-	40,9	0	-	22,7
	CENTRO	3	0,0	4,8	0	-	9,1
	SUD E ISOLE	0	-	7,5	0	-	10,0
	ITALIA	3	0,0	13,1	0	-	11,1
CONVENZIONE ART. 14	NORD OVEST	7	14,3	4,2	18	16,7	4,2
	NORD EST	0	-	40,9	25	32,0	22,7
	CENTRO	0	-	4,8	0	-	9,1
	SUD E ISOLE	0	-	7,5	0	-	10,0
	ITALIA	7	14,3	13,1	43	25,6	11,1
TOTALE AVVIAMENTI	NORD OVEST	781	36,4	4,2	721	38,8	4,2
	NORD EST	406	39,9	45,5	308	41,9	22,7
	CENTRO	370	44,1	0,0	424	41,3	4,5
	SUD E ISOLE	617	36,2	5	532	31,2	7,5
	ITALIA	2.174	38,3	12,1	1.985	37,9	9,3

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2010

Con riferimento specifico alla quota di donne avviate in questo contesto, che resta sempre inferiore a quella degli uomini e in complessiva leggera flessione dal 2008 al 2009, nel generale trend negativo si segnala tuttavia un incremento comparativo nella adozione della convenzione di programma e nella convenzione di integrazione, ed una leggera flessione nell'adozione della richiesta nominativa.

3.3 LE RISOLUZIONI

La tabella 50 evidenzia le risoluzioni registrate per le donne disabili nelle due annualità per tipologia contrattuale.

A livello nazionale si segna una contrazione tra il 2009 e il 2008 delle risoluzioni contrattuali. In questo trend in decrescita tuttavia, il dato interessante al 2009 è relativo alla maggiore tenuta del contratto a tempo indeterminato e la maggiore esposizione dei contratti a tempo determinato, compreso l'apprendistato, che segnano invece un netto incremento nelle risoluzioni. Tale scenario confermerebbe l'influsso della crisi economica ed occupazionale sulle tipologie di contatto meno tutelate. A livello territoriale, l'unica area che vede aumentare il numero di risoluzioni è il Centro e tale processo investe tutte le tipologie contrattuali, comprese quelle a tempo indeterminato. Le altre aree geografiche, pur nella flessione delle risoluzioni, continuano a confermare la maggiore esposizione dei contratti non standard.

Tabella 50 - Risoluzioni donne disabili dei rapporti di lavoro registrate dal 1 gennaio al 31 dicembre Annualità 2008-2009 (v. ass. e val. %)⁷⁰

Anno	Tipologia contratto	Nord Ovest	Prov. non risp	Nord Est	Prov. non risp	Centro	Prov. non risp	Sud e Isole	Prov. Non risp	Italia	Prov. Non risp
2008	Tempo indeterminato (inclusi <i>part-time</i>)	231	5	510	10	163	0	177	6	1.081	21
	Tempo determinato (inclusi <i>part-time</i>)	377	5	530	9	183	0	156	6	1.246	20
	Inserimento	0	6	6	12	3	0	5	6	14	24
	Apprendistato	1	6	5	12	4	0	2	6	12	24
	Altre tipologie	5	6	35	11	4	0	2	6	46	23
	Totale	614	1	1.075	9	393	0	342	3	2.424	13
2009	Tempo indeterminato (inclusi <i>part-time</i>)	159	4	420	7	182	0	60	7	821	18
	Tempo determinato (inclusi <i>part-time</i>)	241	4	510	6	201	0	107	6	1.059	16
	Inserimento	6	4	3	8	2	1	8	7	19	20
	Apprendistato	5	4	17	8	14	1	1	7	37	20
	Altre tipologie	3	4	45	7	1	1	2	7	51	19
	Totale	414	2	703	7	400	0	175	7	1.692	16

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2010

La tabella 51 illustra le risoluzioni registrate per le donne ex art.18 nelle due annualità per tipologia contrattuale. Come si evince dal dettaglio delle singole tipologie contrattuali, anche per le donne ex art.18 si registra un flessione delle risoluzioni dal 2008 al 2009 e si conferma la maggiore esposizione al rischio di risoluzione dei contratti a tempo determinato.

⁷⁰ In alcuni casi il valore totale riportato, rispondente al valore comunicato dalle province rispondenti, non corrisponde alla somma aritmetica delle voci che lo compongono (le singole tipologie contrattuali). Per l'approfondimento di tali aspetti si rinvia alla nota metodologica alla relazione.

Tabella 51 - Risoluzioni ex art. 18 donne dei rapporti di lavoro registrate dal 1 gennaio al 31 dicembre. Annualità 2008- 2009 (v. ass. e val. %) ⁷¹

Anno	Tipologia contratto	Nord Ovest	Prov. non rispi	Nord Est	Prov. non risp	Centro	Prov. non risp	Sud e Isole	Prov. Non risp	Italia	Prov. Non risp
2008	Tempo indeterminato (inclusi <i>part-time</i>)	6	4	47	9	11	0	11	5	75	18
	Tempo determinato (inclusi <i>part-time</i>)	20	4	65	9	15	0	25	5	125	18
	Inserimento	0	5	0	12	0	0	1	5	1	22
	Apprendistato	0	5	2	12	0	0	0	4	2	21
	Altre tipologie	0	5	4	11	0	0	0	4	4	20
	Totale	26	1	65	10	26	0	37	3	154	14
2009	Tempo indeterminato (inclusi <i>part-time</i>)	7	4	44	7	11	1	3	7	65	19
	Tempo determinato (inclusi <i>part-time</i>)	13	4	46	6	23	1	14	7	96	18
	Inserimento	0	4	3	8	0	1	0	7	3	20
	Apprendistato	0	4	1	8	1	1	0	7	2	20
	Altre tipologie	0	4	6	7	1	1	0	7	7	19
	Totale	20	2	100	7	36	0	17	7	173	16

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2010

⁷¹ In alcuni casi il valore totale riportato, rispondente al valore comunicato dalle province rispondenti, non corrisponde alla somma aritmetica delle voci che lo compongono (le singole tipologie contrattuali). Per l'approfondimento di tali aspetti si rinvia alla nota metodologica alla relazione.

CAPITOLO 4

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

4.1 I PRINCIPALI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il monitoraggio sullo stato di attuazione della Legge 68/99 ha avuto anche ad oggetto l'applicazione delle norme disciplinanti la gestione amministrativa del collocamento mirato, che descrivono le relazioni tra i datori di lavoro e relativi interlocutori, cui gli uffici provinciali devono far riferimento durante le loro attività.

Ciò ha permesso di rilevare il lavoro svolto al riguardo dagli uffici provinciali durante gli anni 2008 e 2009 in relazione ai principali adempimenti amministrativi previsti dalla legge.

Come meglio trattato nei successivi paragrafi, con la legge è stato introdotto un elemento di flessibilità all'obbligo di assunzione in quanto sono previsti esoneri parziali in cambio di contributi compensativi (art. 5, co. 3). Inoltre, è possibile usufruire di compensazioni infraregionali (art. 5, co. 8) ovvero sospensioni temporanee (art. 3, co. 5). Tra gli oneri del datore vi è quello di presentare una richiesta di certificazione di ottemperanza alle norme relative all'inserimento lavorativo delle persone disabili (art. 17) finalizzata alla possibilità di prendere parte a procedure selettive per l'affidamento di appalti pubblici. Il mancato adempimento degli obblighi di assunzione da parte delle imprese dà altresì luogo all'elevazione di sanzioni amministrative (art. 15).

4.1.1 ESONERI PARZIALI

I datori di lavoro privati e gli Enti pubblici economici che non possono occupare l'intera percentuale di persone disabili prevista dalla legge, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art. 14, Legge 68/99) un contributo per ciascuna unità non assunta, nella misura di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato (art. 5, comma 3, della Legge 68 del 1999 e successive modificazioni)⁷².

Le pratiche di esonero parziale autorizzate in Italia sono state 2.852 durante l'anno 2008 e 2.830 nel 2009. I posti per soggetti disabili per i quali è stato concesso l'esonero sono stati 10.369 e 9.484 rispettivamente negli anni 2008 e 2009. Le quote maggiori di esoneri parziali si osservano nell'area del Nord Est dove sono state registrati 1.240 e 1.181 esoneri rispettivamente nel 2008 e nel 2009. Seguono in ordine decrescente le quote registrate al Nord Ovest, Centro e Sud per entrambi i periodi di rilevazione. Anche la distribuzione percentuale delle pratiche di esonero tra le diverse aree geografiche appare sostanzialmente invariata nel tempo.

La variabile sui disabili coinvolti in pratiche di esonero parziale presenta al Nord Ovest i valori più elevati (4.692 disabili nel 2008 e 5.262 nel 2009); seguono i dati del Nord Est, Centro e Sud, area quest'ultima nella quale si registrano i valori più bassi (611 disabili nel 2008 e 569 nel 2009).

⁷² All'art. 5 comma 3 della legge n. 68 del 1999 è scritto "I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato". Tale indicazione è stata modificata attraverso il Decreto del 21 dicembre 2007 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale "Adeguamento degli importi dei contributi e delle maggiorazioni previsto per l'istituto dell'esonero parziale dagli obblighi assuntivi di soggetti disabili", nel quale all'art. 1 si legge "L'importo del contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è convertito da lire 25.000 ad euro 12,91, ed è adeguato ad euro 30,64".


Tabella 52 - Esoneri parziali concessi (art. 5, co. 1, Legge 68/99). Pratiche autorizzate e numero di disabili coinvolti classificati per area geografica. Anni 2008-2009

	Area geografica	N. pratiche autorizzate	Prov. non risp.	N. disabili interessati	Prov. non risp.
Anno 2008	NORD OVEST	1.127	0	4.692	0
	NORD EST	1.240	0	3.804	0
	CENTRO	294	0	1.262	0
	SUD E ISOLE	191	1	611	2
	ITALIA	2.852	1	10.369	2
Anno 2009	NORD OVEST	1.158	0	5.262	0
	NORD EST	1.181	1	2.579	2
	CENTRO	295	1	1.074	1
	SUD E ISOLE	196	2	569	3
	ITALIA	2.830	4	9.484	6

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2010

Tra le due annualità, dunque, non varia l'ordine della distribuzione percentuale per area geografica dei posti riservati alle persone disabili per i quali il datore di lavoro è stato esonerato dall'assunzione (ordine decrescente: Nord Ovest, Nord Est, Centro, meridione). Si registrano invece variazioni nella consistenza delle quote nelle diverse macroaree.

Figura 52 - Concessioni di esonero parziale ai datori di lavoro privati e nelle Pubbliche Amministrazioni da parte degli uffici competenti. Classificazione percentuale per area geografica. Anni 2008-2009



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2010

Nella figura 52 è mostrata infatti la distribuzione percentuale del numero dei posti disabili per area geografica, e permette il confronto tra le informazioni rilevate nelle due annualità in esame.

Interessante è notare come le quote di disabili crescano tra le due annualità nelle aree del Nord Ovest e centro-meridionali a discapito delle quote nell'area del Nord Est. Nello specifico, al Nord Ovest l'aumento è pari a punti 1,4 percentuali sul totale nazionale tra l'anno 2008 e il 2009; al Centro si registra una lieve crescita di 0,1 punti, mentre al Sud e nelle isole la crescita è appena superiore e pari a 0,2 punti; al Nord Est invece si assiste ad una diminuzione di circa 1,8 punti percentuali.

4.1.2 SOSPENSIONI TEMPORANEE E COMPENSAZIONI INFRAREGIONALI

Gli uffici competenti hanno la possibilità di sospendere temporaneamente gli obblighi di assunzione (art. 3, comma 5, della Legge 68/99) nei confronti delle imprese che hanno richiesto la Cassa Integrazione Guadagni, che si trovano in procedura di mobilità⁷³ o che applicano contratti di solidarietà difensivi.

Gli obblighi di assunzione restano sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.

Come in dettaglio è descritto nel par. 1.6, con riferimento alla sospensione degli obblighi occupazionali, appare opportuno ricordare l'Interpello n. 44 del 15 maggio 2009, con il quale la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha formulato alcune precisazioni in merito alla corretta applicazione delle previsioni in tema di sospensione degli obblighi occupazionali ex art. 3, comma 5, Legge n. 68/1999. A tal proposito, si rileva un orientamento notevolmente rispondente alle esigenze di sospensione degli obblighi occupazionali in un momento di particolare difficoltà per le conseguenze indotte dalla crisi economica, permanendo i limiti posti dal Legislatore rinvenibili nella disposizione normativa di cui al citato articolo 3, peraltro richiamati anche nell'interpello n. 38/2008.

Tabella 53 - Sospensioni temporanee attuate (art. 3, co. 5, Legge 68/99). Pratiche autorizzate e numero di disabili coinvolti classificati per area geografica. Anni 2008-2009 (v. ass.)

	Area geografica	N. pratiche autorizzate	Prov. non risp.	N. disabili interessati	Prov. non risp.
Anno 2008	NORD OVEST	1.174	0	4436	2
	NORD EST	349	2	1002	4
	CENTRO	234	2	660	2
	SUD E ISOLE	333	2	954	4
	ITALIA	2.090	6	7052	12
Anno 2009	NORD OVEST	1.748	4	7533	4
	NORD EST	1.159	5	1878	5
	CENTRO	857	3	1360	3
	SUD E ISOLE	497	6	1092	6
	ITALIA	4.261	18	11863	18

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2010


Alla luce delle indicazioni sopra esposte e ricordando che erano 1.390 i provvedimenti registrati durante l'anno 2007, ammontano a 2.090 le pratiche di sospensione temporanea autorizzate dagli uffici competenti durante l'anno 2008, e tale valore sale a 4.261 nel 2009 (tabella 53). Quanto al numero di persone affette da invalidità, il confronto tra le informazioni rilevate nelle due annualità non porta a considerazioni significative: alla rilevazione effettuata durante l'anno 2009, infatti, non hanno risposto ben 18 province, contro le 12 province non rispondenti della rilevazione 2008. Tuttavia si può affermare che il maggior numero dichiarato di disabili coinvolti in sospensioni temporanee autorizzate riguarda le aree del Nord Ovest (4.436 soggetti nel 2008 e 7.533 nel 2009).

La figura 53 mostra la distribuzione percentuale per macroarea del numero di sospensioni temporanee effettuate negli anni 2008 e 2009. È al Nord Ovest che si registrano le quote

⁷³ In questo caso, qualora la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, la sospensione vale per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione dei lavoratori in mobilità.

maggiori di pratiche: 56,2% nel 2008 e 41% nel 2009; mentre le quote inferiori vengono rilevate nell'area centrale durante l'anno 2008 (11,2%) e al sud d'Italia nel 2009 (11,7%).

Figura 53 - Sospensioni temporanee (art. 3, co. 5). Classificazione percentuale per area geografica. Anni 2008 - 2009 (val. %)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2010

Le discipline relative all'istituto delle compensazioni infraregionali è prevista all'articolo 5, comma 8, della normativa in esame: i datori di lavoro possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Solamente per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

Prima di esporre le informazioni sulle compensazioni infraregionali, vale la pena analizzare l'entità dei dati non rilevati dagli uffici provinciali⁷⁴; il numero di mancate risposte è un indicatore che permette di misurare la capacità di reperire informazioni sul tema in un determinato periodo di rilevazione, nonché il grado di organizzazione degli uffici provinciali sul territorio relativamente all'applicazione di un istituto o normativa.

Dalla tabella 54 si evince che durante l'anno 2008 sono 7 le province che non hanno fornito informazioni riguardo le pratiche di compensazione territoriale autorizzate, e le mancate risposte salgono a 12 riguardo il numero di disabili interessati da tali compensazioni. Nella rilevazione per l'anno 2009 l'ammontare di mancate risposte totali risulta inferiore (6 province non rispondono relativamente alle pratiche di compensazione, e una provincia non fornisce dati sui disabili coinvolti).

Di seguito si riportano i principali risultati ottenuti riguardo le compensazioni infraregionali: nell'anno 2008 sono state autorizzate 481 pratiche che hanno riguardato 762 soggetti disabili;

⁷⁴ Durante il monitoraggio utile alla redazione della precedente edizione della relazione (IV Relazione al Parlamento sullo Stato di attuazione della Legge 68/99) sono stati registrati i seguenti dati: con riferimento all'anno 2006 erano 18 le province che non hanno fornito informazioni riguardo le pratiche di compensazione territoriale autorizzate, e le mancate risposte salivano a ben 25 se consideriamo l'informazione sul numero di disabili interessati da tali compensazioni. Per l'anno 2007 (periodo di introduzione della tecnica di rilevazione CAWI) il dato sulle mancate risposte provinciali è stato più contenuto (8 e 13 province non rispondenti rispettivamente per le pratiche di compensazione e per i disabili coinvolti).

altresì, nell'anno 2009 sono state autorizzate 537 pratiche che hanno interessato 776 soggetti con disabilità.


Tabella 54 - Compensazioni infraregionali effettuate (art. 5, co. 8, Legge 68/99). Pratiche autorizzate e numero di disabili coinvolti classificati per area geografica. Anni 2008-2009

	Area geografica	N. pratiche autorizzate	Prov. non risp.	N. disabili interessati	Prov. non risp.
Anno 2008	NORD OVEST	259	1	503	2
	NORD EST	74	1	51	4
	CENTRO	68	2	114	2
	SUD E ISOLE	80	3	94	4
	ITALIA	481	7	762	12
Anno 2009	NORD OVEST	211	0	417	0
	NORD EST	116	2	59	1
	CENTRO	143	1	218	0
	SUD E ISOLE	67	3	82	0
	ITALIA	537	6	776	1

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2010

Nella figura 54 sono descritte le informazioni sul numero di compensazioni effettuate durante gli anni 2008 e 2009, mettendone in evidenza la distribuzione percentuale tra le quattro differenti aree geografiche italiane. Si osserva che la quota superiore di compensazioni è nell'area nord occidentale, seppur con una decrescita dall'anno 2008 (53,8%) al 2009 (39,3%) a favore soprattutto della quota del Centro (aumento dal 14,1% del 2008 al 26,6% del 2009) e dell'area nord orientale (dal 15,4% del 2008 al 21,6% del 2009); al Sud spetta la quota minore di compensazioni effettuate durante l'anno 2009 (12,5%), valore che era pari al 16,6% nell'anno 2008.

Figura 54 - Compensazioni infraregionali (art. 5, co. 8). Classificazione percentuale per area geografica. Anni 2008-2009



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2010

4.1.3 LE CERTIFICAZIONI DI OTTEMPERANZA AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.N. 68/1999, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 40, CO. 5 DEL D.L. N. 112 DEL 2008.

Il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante *“disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito con modificazioni dalla Legge n.133 del 6 giugno 2008, è intervenuto sulla previgente disciplina in materia di certificazioni di ottemperanza (art.40 comma 5 D.L. n. 112/2008) abrogando parzialmente l'art. 17 della L. n.68 del 12 marzo 1999 nella parte in cui prevedeva il duplice onere informativo posto a carico del datore di lavoro, obbligato per tale ragione ad accompagnare la preventiva dichiarazione di osservanza della disposizione sul collocamento obbligatorio con apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti e attestante l'ottemperanza medesima.

In realtà, per effetto dell'abrogazione operata dall'articolo 40 comma 5, si è ricondotto l'articolo 17 della Legge 68/99 ad un principio di maggior ragionevolezza ispirato prevalentemente allo snellimento degli obblighi informativi che appesantiscono l'attività di impresa proprio nel momento in cui l'impresa si determinasse a partecipare ad una pubblica gara e dovesse predisporre la necessaria documentazione amministrativa. In tale ottica semplificatrice il Decreto legge 112 del 2008 appare non aver compromesso il livello delle tutele effettive del lavoratore disabile e al contempo la portata della sanzione che prevede l'esclusione dagli appalti pubblici, nonché dai rapporti di convenzione o concessione con le pubbliche amministrazioni.

Pertanto, in conseguenza della suddetta abrogazione, visto l'attuale testo dell'articolo 17 della Legge 68/99, le imprese, sia pubbliche che private, qualora partecipino a gare di appalto pubbliche o intrattengano rapporti giuridici sia di natura convenzionale che di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare alle stesse, a pena di vedersi escludere dalla procedura selettiva, una preventiva dichiarazione che attesti l'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili senza doverla più accompagnare con apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti e attestante l'ottemperanza medesima.

Tale modifica, in realtà, traduce in disciplina cogente una precedente impostazione giuridica, sia di natura giurisprudenziale che normativa, in base alla quale si era giunti ad affermare che *le aziende intenzionate a partecipare a gare per l'assunzione di appalti pubblici erano tenute a presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attestasse l'ottemperanza agli obblighi di assunzione; fermo restando, a cura delle amministrazioni pubbliche interessate la verifica, presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di collocamento*⁷⁵ delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro che risultasse aggiudicatario della gara. Di seguito, il Ministero del Lavoro, rilevando la necessità di garantire a livello nazionale una indispensabile uniformità operativa da parte dei servizi per l'impiego competenti, si era espresso in materia con nota n. 11230 del 28 maggio 2008, confermando, in capo ai predetti servizi, l'obbligo di rilasciare la certificazione di ottemperanza di cui alla Legge 68/99, al datore di lavoro che ne facesse richiesta, in quanto non intenzionato ad avvalersi della possibilità di produrre apposita autocertificazione (art. 46 DPR n. 445/2000).


La modificazione dell'originaria previsione dell'art. 17 della L. n. 68/1999 ha pertanto eliminato un obbligo che anche dalla maggior parte degli operatori del settore era percepito alla stregua

⁷⁵ In passato, infatti, era sorto un contrasto in giurisprudenza in ordine al momento in cui doveva essere esibita da parte dell'impresa la certificazione rilasciata dai servizi competenti: in particolare, se dovesse essere esibita già all'atto della presentazione dell'offerta da parte dell'impresa, contestualmente alla autodichiarazione del legale rappresentante, oppure anche nel momento successivo dell'eventuale aggiudicazione. A seguito della L. n.3/2003, che ha introdotto modificazioni al D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa, e come chiarito anche dalla Circ. n.10/2003 del Ministero del Lavoro, è stato precisato che la presentazione dell'autodichiarazione di ottemperanza ai fini della documentazione del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a gare di affidamento bandite da Pubbliche Amministrazioni assolvesse l'obbligo incombente sull'impresa, poi oggetto della procedura di verifica del possesso dei requisiti dichiarati da parte della stazione appaltante all'esito dell'aggiudicazione provvisoria.

di una duplicazione del medesimo adempimento. Tale risultato ha trovato certamente supporto nella generale politica di semplificazione espressa e perseguita dal Governo con la formulazione del Piano d'Azione per la Semplificazione e la Qualità della Regolazione (il c.d. PAS), che vede tra le attività specifiche quella del M.O.A., ovvero la Misurazione degli Oneri Amministrativi il quale nell'Area Lavoro, in cui rientra il collocamento mirato, ha individuato una serie di notevoli criticità circa gli adempimenti legislativi richiesti alle imprese.

Pertanto, appare ragionevole sostenere che l'intervento normativo attuato con l'art. 40, co.5 del D.L. 112/2008 sia rispondente non solo ad un'ottica di semplificazione amministrativa e di riduzione dei connessi oneri gravanti sull'impresa, ma che abbia sostanzialmente mitigato la finalità originaria delle certificazioni di ottemperanza essenzialmente di natura sanzionatoria, senza peraltro deresponsabilizzare il datore di lavoro in merito all'ottemperanza degli obblighi. Riguardo i dati quantitativi e alla luce di quanto sopra detto, i risultati emersi dall'approfondimento di indagine sulla gestione degli adempimenti amministrativi da parte degli uffici competenti provinciali rileva il volume di pratiche espletate riguardo alle certificazioni di ottemperanza (figura 55).

Figura 55 - Certificazioni di ottemperanza rilasciate dagli uffici competenti per la L. 68/99. Per area geografica. Anni 2008-2009 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2010

Il confronto tra le due annualità osservate, 2008 e 2009, permette di rilevare differenti tendenze sul numero di certificazioni rilasciate dai servizi per il collocamento delle persone disabili nelle quattro macroaree geografiche.

Il numero complessivo di pratiche rilasciate sul territorio italiano è diminuito dalle 28.764 del 2008 alle 28.055 del 2009. Solo nell'area del nord est, d'altra parte, si può riscontrare un aumento del numero di pratiche (si passa da 7.008 pratiche del 2008 a 8.304 nel 2009).

4.1.4 LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

I destinatari delle sanzioni, previste dalla L. 68/99, sono distinti nelle due categorie:

1. datori di lavoro privati e gli Enti pubblici economici;
2. responsabili dipendenti della Pubblica amministrazione.

Nell'ambito della prima categoria, sono comunque esclusi dall'applicazioni delle sanzioni (art. 9, comma 3 del DPR 333/2000):

- a. i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti;
- b. i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione.

Per quanto concerne i responsabili dipendenti della Pubblica amministrazione, in caso di violazioni della normativa in commento, non si applicano le sanzioni indicate nel prosieguo, ma quelle specifiche del settore di loro appartenenza e dunque le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

L'art. 15 della Legge 68/99 prevede, quali illeciti amministrativi relativi alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili:


- il mancato invio del prospetto informativo ai sensi dell'art. 9 della legge, che impone ai datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di inviare agli uffici competenti entro il 30 gennaio di ogni anno un prospetto informativo da quale risultino, tra l'altro, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i disabili. In particolare, il mancato invio comporta una sanzione di euro 578,43 maggiorata di euro 28,02 per ogni giorno di ritardo;
- la mancata assunzione ovvero la mancata richiesta di assunzione entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo (art. 9, comma 1). In particolare, l'omessa richiesta o la mancata assunzione, purché imputabili al datore di lavoro, comportano una sanzione amministrativa pari a 57,17 al giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato, da versare al Fondo regionale.

L'ammontare delle sanzioni amministrative viene adeguato ogni cinque anni, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali⁷⁶.

Un trattamento equiparato, dal punto di vista sanzionatorio, ricevono le norme sul collocamento di altre categorie protette (tra cui gli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio etc.) ai sensi del DPR 333/00, all'art. 9, comma 4.

Nelle figure 56 e 57 è riportato il numero di sanzioni amministrative rilevate in Italia nel biennio 2008-2009, classificate per tipologia di inadempienza e per area geografica (il confronto per anno deve necessariamente tenere conto della quota di province per le quali il dato è pervenuto).

Figura 56 - Illeciti amministrativi accertati: sanzioni per ritardato invio del prospetto informativo. Per area geografica. Anni 2008-2009 (v. ass.)




Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2010

⁷⁶ Con Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2005 "Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art.15 della legge 12 marzo 1999, n.68" gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 1 sono aumentati, rispettivamente, da euro 516,00 ad euro 578,43 e da euro 25,00 ad euro 28,02, mentre quelli di cui al comma 4, da euro 51,00 ad euro 57,17.

Lo studio dei dati relativi alle annualità 2008 e 2009 evidenzia una particolare diminuzione, sul territorio nazionale, del numero di sanzioni comminate per ritardato invio da parte del datore di lavoro del proprio prospetto informativo negli anni di riferimento (anche a seguito dell'attuazione della riforma normativa, riguardo i prospetti informativi stessi, in corso dal 2009); infatti, come si può osservare in figura 56, a fronte di 300 sanzioni inflitte dalle Direzioni Provinciali del Lavoro nell'anno 2008, ne sono state registrate solamente 195 nel 2009.

Le informazioni registrate mostrano un andamento piuttosto costante, per territorio e per anno di riferimento. Relativamente al numero di sanzioni accertate per ritardato invio del prospetto informativo, infatti, nel Nord Ovest si assiste ad un importante decremento delle stesse da 70 comminate nel 2008 a 44 nel 2009; è però nel Centro Italia che le sanzioni accertate diminuiscono più fortemente da 99 nel 2008 a 48 nel 2009.

Figura 57 - Illeciti amministrativi accertati: sanzioni per ritardato adempimento obblighi di assunzione Per area geografica. Anni 2008-2009 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2010

Per quanto riguarda invece il numero di sanzioni amministrative, rilevate in Italia negli anni 2008 e 2009 per ritardato adempimento agli obblighi di assunzione, si assiste ad una situazione piuttosto variegata, a causa di un incremento anomalo del numero di sanzioni comminate legate al dato amministrativo dichiarato dalla provincia di Arezzo (valore pari 2.458 sanzioni del 2009). Ciò influisce non solo sui dati rilevati che riguardano la regione del Centro Italia, bensì si riflette sul dato totale nazionale. I dati relativi al monitoraggio 2008-2009 sulle sanzioni amministrative per ritardato adempimento agli obblighi di assunzione sono riportati in figura 58. In conclusione, va ricordato che ai servizi ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL) compete redigere, ai sensi dell'art. 9, comma 8 della Legge 68/99, un verbale da inviare agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria nell'ipotesi che l'azienda rifiuti l'assunzione del disabile avviato dal Centro per l'impiego (CPI). I servizi ispettivi delle DPL sono preposti, *ex lege*, a vigilare sull'osservanza agli obblighi imposti dalla 68/99 ed a comminare le relative sanzioni. In assenza di una disciplina compiuta per la trasmissione delle informazioni relative alle inadempienze tra i due enti sopra citati, il buon funzionamento del sistema è demandato allo stretto raccordo che dovrebbe venirsi ad instaurare tra DPL e CPI.

4.2 IL FONDO NAZIONALE DISABILI E I DECRETI DI RIPARTO

Il Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 rappresenta uno strumento di incentivazione a favore dei datori di lavoro che presentano programmi di inserimento lavorativo dei disabili nell'ambito di convenzioni stipulate con le modalità previste dall'art. 11 della citata Legge 68. Tale Fondo, istituito presso questo Ministero del Lavoro (con stanziamento annuale precedentemente previsto pari ad euro 30.987.414, ed incrementato a 37 milioni di euro per l'anno 2007 e di 42 milioni dall'anno 2008, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n.206, art. 1162, Finanziaria 2007), ha sostenuto fino all'anno 2008 gli oneri relativi agli incentivi erogati con le convenzioni stipulate (fiscalizzazione degli oneri sociali, rimborso delle spese di adattamento del posto di lavoro ed il finanziamento per l'assicurazione per i tirocini finalizzati all'assunzione).

Tabella 55 - Ripartizione per gli anni 1999 - 2004 tra le Regioni italiane, suddivise per area geografica, del Fondo nazionale istituito con Legge 68 del 1999 (cifre in euro)

Area geografica	Regione	Anni 1999-2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004
NORD OVEST	Liguria	1.638.370,70	1.362.787,85	2.161.590,65	2.268.293,00	1.100.994,70
	Lombardia	7.461.148,91	5.197.381,37	5.727.856,70	6.353.094,08	9.245.690,65
	Piemonte	3.513.680,94	2.301.101,45	2.793.796,96	2.751.981,47	3.365.259,88
	Valle D'Aosta	690.652,05	297.452,89	437.866,49	0,00	0,00
NORD EST	Bolzano	250.375,67	366.696,66	414.305,96	20.664,84	220.783,40
	Emilia R.	3.549.895,52	3.291.840,24	3.614.124,22	3.615.573,95	3.598.038,11
	Friuli V.G.	1.299.841,12	662.748,52	804.597,91	0,00	492.786,08
	Trento	262.883,92	603.073,29	163.275,16	106.848,61	292.752,08
	Veneto	3.807.945,15	5.511.242,77	5.264.866,44	4.630.762,98	4.520.960,92
CENTRO	Lazio	4.682.788,43	3.061.170,24	2.070.107,54	4.247.039,15	1.781.216,36
	Marche	1.552.403,31	1.539.044,92	1.745.846,99	1.714.948,21	1.715.992,02
	Toscana	3.180.960,01	2.381.814,56	2.706.065,66	2.436.916,75	2.040.976,22
	Umbria	902.798,31	335.639,21	538.809,03	255.638,87	373.697,37
SUD E ISOLE	Abruzzo	1.388.747,57	525.366,72	355.660,90	41.906,14	669.573,77
	Basilicata	523.028,65	203.370,28	72.228,50	0,00	0,00
	Calabria	1.960.262,40	347.033,63	0,00	2.543.745,95	443.792,63
	Campania	4.682.458,89	1.003.196,04	871.306,90	0,00	0,00
	Molise	541.175,96	91.598,07	0,00	0,00	0,00
	Puglia	3.772.575,76	839.417,08	526.163,36	0,00	990.562,20
	Sardegna	1.507.570,87	265.549,16	655.725,98	0,00	134.337,61
	Sicilia	4.476.125,88	799.889,06	63.218,65	0,00	0,00
Dotazione finanziaria nazionale		51.645.690,00	30.987.414,00	30.987.414,00	30.987.414,00	30.987.414,00

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 2010

Tali agevolazioni sono consistite nella fiscalizzazione totale o parziale degli oneri previdenziali ed assistenziali in misura direttamente proporzionale al grado di invalidità della persona disabile assunta e sono da annoverare fra le principali innovazioni introdotte dalla Legge 68/99 e, contestualmente, fra gli strumenti più interessanti per facilitare gli inserimenti professionali di persone con disabilità in particolari condizioni di gravità.

Nella tabella 55 è mostrata, per il periodo che va dall'anno 1999 all'anno 2004, la ripartizione del Fondo nazionale in oggetto tra le Regioni italiane suddivise per area geografica. Si osserva che, relativamente al biennio 1999-2000, vi è stata un'unica ripartizione finanziaria, equivalente a 100 miliardi di lire (quasi 52 milioni di euro).

In tabella 56 è illustrata, per il periodo che va dall'anno 2005 all'anno 2008, la ripartizione del Fondo nazionale in oggetto tra le Regioni italiane suddivise per area geografica.

Anche per l'annualità 2005, al fine di procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale, si è stabilito, in accordo con le Regioni e le Province autonome, di tradurre in indicatori numerici, attraverso l'attribuzione di punteggi, gli elementi qualitativi relativi agli avviamenti al lavoro ammessi al beneficio della fiscalizzazione e dedotti in convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della Legge 68/99, come per le precedenti ripartizioni.

Tabella 56 - Ripartizione per gli anni 2005-2008 tra le Regioni italiane, suddivise per area geografica, del Fondo nazionale istituito con Legge 68 del 1999 (cifre in euro)

Area geografica	Regione	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
NORD OVEST	Liguria	1.018.165,61	1.210.830,89	1.410.735,77	1.936.972,44
	Lombardia	6.507.356,92	6.507.356,94	8.510.000,00	8.973.943,03
	Piemonte	3.389.308,31	3.247.344,26	3.345.084,82	3.404.872,16
	Valle D'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00
NORD EST	Bolzano	173.402,72	89.301,84	121.081,91	128.354,20
	Emilia Romagna	4.412.032,58	3.817.721,75	4.578.423,06	5.887.609,28
	Friuli V. G.	967.436,49	827.002,86	847.888,20	1.069.085,25
	Trento	389.284,58	388.727,44	402.496,72	412.253,41
	Veneto	5.381.380,43	4.820.527,01	5.373.324,07	6.169.670,72
CENTRO	Lazio	2.316.046,50	2.147.903,95	2.477.907,17	2.693.678,33
	Marche	1.975.260,96	1.822.558,86	2.528.767,00	2.959.963,57
	Toscana	2.140.459,48	2.215.070,58	2.510.729,40	2.736.548,16
	Umbria	365.545,75	265.709,74	375.363,79	552.941,24
SUD E ISOLE	Abruzzo	738.271,66	467.681,07	923.221,88	948.477,76
	Basilicata	0,00	0,00	51.322,14	90.348,77
	Calabria	364.022,04	879.803,90	0,00	338.484,00
	Campania	0,00	1.193.183,24	1.240.146,09	1.460.621,69
	Molise	0,00	77.593,85	115.479,25	177.048,40
	Puglia	228.902,04	526.021,95	994.877,33	942.684,18
	Sardegna	620.537,93	483.073,87	635.755,41	603.227,53
	Sicilia	0,00	0,00	557.395,99	513.215,88
Dotazione finanziaria nazionale		30.987.414,00	30.987.414,00	37.000.000,00	42.000.000,00

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 2010

Successivamente la Legge 29 dicembre 2007, n. 247, ha modificato l'art. 13 della Legge n. 68/99 al fine di semplificare e sveltire la procedura delle agevolazioni ai datori di lavoro.

Anziché fiscalizzazione (agevolazioni contributive totali per la durata massima di otto anni o parziali per la durata massima di cinque anni, secondo il grado di invalidità) sono stati previsti contributi, nel rispetto delle disposizioni regolamentari CE, in favore dei datori di lavoro che assumono disabili.

Con la nuova disciplina è stata confermata in toto anche l'agevolazione di tipo economico, cioè quella relativa al rimborso parziale delle spese, sostenute per facilitare l'approccio lavorativo del disabile, mentre per le agevolazioni contributive la variazione è sia di tipo quantitativo che qualitativo, rimanendo inalterati solo i presupposti soggettivi che la determinano.

Il novellato art. 13 fa espresso rinvio alla normativa comunitaria (in particolare al **Regolamento** CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione) e pertanto la quantificazione del contributo, la cui scelta è rimessa allo Stato membro, è stata graduata secondo il grado di disabilità del soggetto che si assume fissando due misure: quella massima del 25% del costo salariale e l'altra massima del 60% dello stesso costo salariale, entrambe calcolate su un periodo di un anno successivo all'assunzione.

Il contributo, concesso per ciascun lavoratore disabile è riconosciuto a condizione che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato. Ciò trova la sua ragion d'essere nelle finalità proprie del Regolamento comunitario che raccomanda agli Stati membri di considerare l'aiuto di Stato come strumento volto non solo all'assunzione dei soggetti disabili, ma anche alla permanenza degli stessi sul mercato del lavoro.

RIPARTO ANNO 2008

Il comma 5 del citato art. 13, della Legge n.68/99, così come sostituito dall'art. 1- comma 37- lettera c) della Legge 247/2007, ha previsto che la ripartizione fra le Regioni e Province autonome delle risorse del Fondo per la concessione del predetto contributo venga rimesso ad un Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle disponibilità del predetto Fondo.

Non essendo stato possibile procedere nei termini previsti ad emanare il predetto decreto, nelle more, le Regioni e le Province autonome hanno richiesto a questo Ministero che il riparto 2008 potesse avvenire assumendo a riferimento i criteri e le modalità già adottate per gli anni precedenti.

Al riguardo, il Ministero ha convenuto di procedere al riparto del Fondo 2008, per le assunzioni effettuate nell'anno 2007, con i criteri precedentemente "concordati" con le Regioni, che hanno tradotto in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione, tenendo conto sia dei criteri previsti dall'art. 5 del Decreto ministeriale 13 gennaio 2000 - n.91 (regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili), sia dell'individuazione di taluni criteri ritenuti meritevoli di considerazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi da assegnare.

In primo luogo era stato previsto un criterio preliminare di riparto secondo cui il computo del 10% delle risorse totali disponibili avvenisse proporzionalmente al numero complessivo dei residenti in ogni Regione o Provincia autonoma; questo criterio avrebbe testimoniato il carattere "correttivo" del complessivo impianto del riparto, basato su un valore equitativo, individuato nella proporzionalità con la popolazione residente, posto che la percentuale di persone disabili non prevede di fatto sostanziali differenze fra i diversi ambiti territoriali.

Veniva invece applicato il restante 90% delle risorse disponibili in base ai due criteri di riparto già utilizzati negli anni precedenti, attribuendo loro un peso pari rispettivamente al 75% ed al 25% della quota corrispondente al 90% del totale.

Veniva inoltre attribuito, nelle tabelle impiegate per il calcolo del punteggio relativo al criterio a), un punto per i tirocini sostenuti (relativamente alla voce assicurativa Inail) dal Fondo ex-art. 13 della Legge 68/99 e finalizzati all'assunzione; opportunità peraltro prevista solo per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (caratterizzate da un mercato del lavoro poco dinamico).

Da ultimo, veniva individuato un tetto massimo di risorse da assegnare alle singole Regioni e Province autonome nella misura del 23% delle risorse disponibili per il riparto del Fondo,

ridistribuendo proporzionalmente le eventuali risorse eccedenti tra le restanti Regioni e Province autonome.

Pertanto, con Decreto direttoriale del 21 novembre 2008, le risorse Fondo, per il cui finanziamento era stata autorizzata la spesa complessiva di euro 42.000.000 (di cui euro 10.500.000,00 imputate sul capitolo 3892, euro 21.000.000,00 imputate sul capitolo 3975 ed euro 10.500.000,00 imputate sul capitolo 3893) venivano ripartite alle Regioni e Province autonome secondo la tabella allegata allo stesso decreto.

Il decreto, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 dicembre 2008, è stato poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2008.

Successivamente il Ministero del Lavoro ha provveduto a predisporre i decreti di impegno sui relativi capitoli di spesa (3975- 3892 e 3893) e tramite il competente Ufficio Centrale del Bilancio, presso questo Ministero, si è proceduto al pagamento delle spettanze alle Regioni beneficiarie.

RIPARTO ANNI 2009 / 2010

Le risorse annualmente destinate al Fondo di cui all'art. 13 della Legge 68/99, così come modificato dall'art. 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome, secondo le modalità ed i criteri definiti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 800/2008, con il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2010.

Pertanto, il Ministero, vista la disponibilità finanziaria a valere sull'esercizio 2009 per un totale complessivo di 42 milioni di euro, nonché la disponibilità finanziaria a valere sull'esercizio 2010 per l'ulteriore importo, in termini di cassa e competenza, pari a 42 milioni di euro, ha provveduto, con Decreto 6 agosto 2010 "Ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2010, alla determinazione dell'importo finanziario spettante a ciascuna Regione e Provincia autonoma per le richieste di contributo corrispondenti all'annualità 2008, così come indicato nella tabella A), unitamente a quelle corrispondenti all'annualità 2009, così come indicato nella tabella B), secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 2 del citato decreto del 4 febbraio 2010.

Si osserva che in ragione della complessità del quadro di riferimento precedentemente delineato ed in particolare delle innumerevoli e persistenti criticità intervenute, in ordine alla formulazione definitiva delle predette modalità e criteri, nonché dell'incessante processo di condivisione intervenuto nella fase antecedente all'acquisizione del prescritto parere della Conferenza Unificata, è stato, altresì, necessario introdurre, al comma 7 del citato articolo 2 del Decreto 4 febbraio 2010, una disposizione che posticipasse, ai fini del riparto del Fondo da parte del Ministero del Lavoro, limitatamente alle richieste di contributo a valere sui rispettivi esercizi finanziari 2009 e 2010, le comunicazioni cui sono tenute le Regioni e Province autonome ai sensi del comma 4.

Per completezza di informazione, va ricordato che tale disposizione ha consentito di procedere alla contestuale determinazione dell'importo finanziario spettante a ciascuna Regione e Provincia autonoma, per le corrispondenti richieste di contributo relative al biennio 2008-2009, a valere sull'esercizio finanziario 2009 e 2010, per un totale complessivo di 84 milioni di euro. Peraltro, a corredo di quanto sopra ricordato, occorre aggiungere che al fine di semplificare, uniformare e assicurare la piena trasparenza della predetta procedura di riparto, poiché nel decreto è indicato che le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero del Lavoro il punteggio assegnato per ciascuna richiesta di contributo ritenuta ammissibile, unitamente alle altre informazioni previste dall'art. 2, comma 4 del Decreto 4 febbraio 2010, è stato, altresì,